

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Segreteria generale



Consiglio Regionale del Veneto
I del 28/07/2017 Prot.: 0017753 Titolario 3.6.2
CRV CRV spc-UPA

Ai Signori Dirigenti Capo
dei Servizi del Consiglio regionale

Al Signor Responsabile
dell'Ufficio stampa e comunicazione

SEDE



X LEGISLATURA

oggetto: **Referendum Autonomia 22 ottobre 2017. Disciplina delle attività di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale.**

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sul B.U.R. del 26-05-2017, n. 52 è stato indetto il Referendum sull'Autonomia del Veneto per il giorno di domenica 22 ottobre 2017.

Come è noto la legge 22 febbraio 2000, n. 28 reca disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e referendaria e per la comunicazione politica.

In particolare, il comma 1 dell'art. 9, fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Per opportuna conoscenza si allegano le indicazioni fornite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con nota n. 41582 del 27/6/2017.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(*dot. Roberto Valentè*)

Allegati:

- Nota AGCOM del 27/06/2017 (prot. CRV 15348/2017)

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701229 *tel*
+39 041 5221932 *fax*
sg@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Ufficio pluralismo interno e servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale

Consiglio Regionale del Veneto
I del 29/06/2017 Prot.: 0015348 Titolario 1.18.8.2
CRV CRV spdc-UCCORECOM

Consiglio Regionale del Veneto

Spett.le
Comitato regionale per le comunicazioni
del Veneto
Via Poerio, 23 – 30124 Venezia Mestre

*Trasmessa tramite posta certificata
all'indirizzo:
corecom@consiglioveneto.legalmail.it
Rif. COM/2017/AP*

Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 del 24 aprile 2017 – Indizione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto – Adempimenti del Corecom Veneto. Richiesta del 31 maggio 2017 (prot. n. 35047).

Si fa riferimento alla nota in oggetto con la quale codesto Comitato, in merito agli adempimenti connessi all'applicazione della disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nella delibera attuativa n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014 con riguardo al referendum consultivo sull'autonomia del Veneto indetto per il 22 ottobre 2017, ha chiesto di conoscere *“l'individuazione temporale degli adempimenti che esso si troverà a gestire, con particolare riferimento ai due aspetti [dell'] inizio del periodo di par condicio e, in particolare, del divieto di comunicazione istituzionale [...] e della*

“comunicazione, da parte dei soggetti politici, della intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi autogestiti”.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Il referendum consultivo in oggetto è stato indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 26 maggio seguente.

In considerazione della circostanza che il decreto è stato pubblicato *“cinque mesi prima della data fissata per il voto”* appare opportuno soffermarsi sulla data di decorrenza della consultazione referendaria.

Sul punto va rilevato che l’art. 4, comma 10, della legge 28 del 2000 stabilisce che *“Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum”.*

Inoltre, in virtù di interpretazione analogica del richiamato art. 4, comma 10, la data di decorrenza non può che coincidere con quella di indizione del referendum anche con riferimento al divieto di comunicazione istituzionale stabilito dall’articolo 9¹ (Cfr. in tal senso, T.A.R. sez. II Firenze, Toscana, sentenza del 25 maggio 2009, n. 87)².

La norma individua, pertanto, nella *“data di convocazione dei comizi elettorali”* il *dies a quo* per l’applicazione del divieto di comunicazione istituzionale.

Orbene, nel caso di specie, si deve aver riguardo alla data del decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 15/2014 - come modificata dalla Legge regionale n. 7/2017 – e dagli articoli 15, commi 2bis, 2ter e 2quater, 17, 18, 19 e 20 della Legge regionale n. 1/1973 n. 1, ha indetto il referendum consultivo, senza che possa assumere rilevanza la previsione dell’eventuale *“affissione di un manifesto che dia agli elettori notizia del decreto”* [...] nei *“quarantacinque giorni prima della data stabilita per la consultazione”*.

¹ Le attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni trovano disciplina, durante il periodo elettorale e referendario, nell’articolo 9 della citata legge 28 del 2000, a norma del quale *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

² Sul punto, con la medesima sentenza, il TAR Toscana ha altresì affermato che *“Tale conclusione, d’altronde, risponde anche a criteri di logica al fine di individuare un congruo periodo in cui garantire la sostanziale parità, per le parti interessate, per l’utilizzo strumenti persuasivi (c.d. “par condicio”) al fine di una consultazione popolare, sia essa sotto forma di elezioni o di referendum”*.

Invero, quando ci si riferisce alla data di indizione del referendum quale termine di decorrenza delle prescrizioni e dei divieti di cui alla legge 28 del 2000, si deve aver riguardo esclusivamente alla data di adozione del decreto medesimo e non al momento dell'affissione del relativo manifesto.

Per altro verso, deve considerarsi che l'articolo 3, comma 2bis della legge regionale n. 15/2014 - introdotto dalla legge regionale n. 7/2017 - prevede che *“Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all'articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie”*, non prevedendosi necessariamente l'affissione del manifesto recante il decreto di indizione ai fini del perfezionamento della fattispecie.

Né giova alla soluzione del caso di specie richiamare quanto stabilito in materia di elezioni regionali ai fini dell'applicazione della decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale.

Sul punto, l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante *“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale”*, prevede che *“I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione”* e che *“I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni”*.

E' la legge che fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. In forza del combinato disposto dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 18 del D.P.R. 570/1960, il periodo elettorale relativo alle elezioni regionali ha inizio il 45° giorno precedente la data fissata per la consultazione elettorale, termine entro il quale i Sindaci devono procedere alla pubblicazione del manifesto per dare avviso agli elettori della intervenuta fissazione della data del voto (convocazione dei comizi). La disciplina, tuttavia, come sopra rilevato non trova applicazione per le consultazioni referendarie, che invece ricadono nella specifica previsione del citato articolo 4, comma 10, della legge n. 28 del 2000.

Ciò posto, deve ritenersi che la data di indizione del referendum costituisce l'unico riferimento temporale quale *dies a quo* del divieto di comunicazione istituzionale recato all'articolo 9 per le cui attività si rinvia, quanto ad aspetti particolari, al parere reso in data 26 agosto 2016 (ns. prot. n. 46086) alla Regione Veneto, che ad ogni buon fine si allega.

Quanto, infine, all'adempimento da parte dei soggetti politici della comunicazione dell'intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti indicando la propria posizione referendaria a favore o contro il quesito (articolo 2, comma 2, della delibera n. 89/14/CONS), si fa presente che il termine previsto è - per prassi consolidata - non perentorio, ma di natura ordinatoria e sollecitaria al fine di consentire la massima partecipazione dei soggetti politici fino alla fase della valutazione e definizione dell'elenco dei soggetti politici referendari da parte del competente Comitato regionale.

Infatti, la *ratio* della disposizione regolamentare risiede nella esigenza di promuovere la partecipazione popolare di comitati, associazioni ed organismi collettivi alla campagna referendaria con l'indicazione della posizione in ordine al quesito, purchè abbiano "*un interesse obiettivo e specifico*", elemento cui parametrare l'identità degli stessi ai fini della legittimazione alla propaganda elettorale .

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Dirigente
Avv. Giulio Votano

Firmato digitalmente da: Giulio
Votano
Organizzazione: AGCOM/950116608
6
Data: 27/08/2017 14:37:43

All. n. 1



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Ufficio pluralismo interno servizio pubblico radiotelevisivo pubblicità e tutela

Spett.le
Regione Veneto

Giunta Regionale
Area Programmazione e Sviluppo
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
Venezia

Direttore
Maurizio Gasparin

Trasmessa tramite posta certificata all'indirizzo:
dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Richiesta parere del 26 agosto 2016 (prot. n. 46086)

Si fa riferimento alla nota in oggetto con la quale codesta Giunta Regionale ha manifestato l'esigenza di acquisire il parere di quest'Autorità in merito ad alcune questioni attinenti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in vista dello svolgimento di un "referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine all'attribuzione al Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia".

In particolare, la Giunta, nel precisare che "il referendum è solo consultivo e la Regione Veneto è promotrice dello stesso", chiede di sapere se "debba essere rigorosamente applicata la norma di cui all'art. 9" della legge 28 del 2000 e se "sarà



possibile, data la tipologia della consultazione referendaria, omettere la caratteristica dell'impersonalità, sia utilizzando [...] il logo istituzionale sia presentando il referendum come iniziativa della Regione del Veneto".

Si chiede inoltre se *"in ragione delle summenzionate caratteristiche della consultazione [...] sia consentito che la comunicazione della Regione non sia solo finalizzata ad informare i cittadini su giorno, ora e luogo del voto, nonché sul testo del quesito per il quale saranno chiamati ad esprimersi, ma ad incentivare i cittadini a recarsi alle urne e a votare in favore del referendum stesso".*

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, le attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni trovano disciplina, durante il periodo elettorale e referendario, nel citato articolo 9 della legge n. 28/2000 a norma del quale *"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".*

In tale periodo, puntualmente e rigorosamente individuato dalla norma, vige dunque il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale, con la sola eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Pertanto, le iniziative di comunicazione e informazione che la Giunta regionale adotta dopo l'inizio della campagna referendaria, dovranno essere conformi a quanto previsto dall'articolo 9, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la Regione medesima abbia promosso il referendum.

Invero, l'aver assunto l'iniziativa referendaria non priva la Giunta regionale della qualità di organo di *"amministrazione pubblica"* cui l'articolo 9 fa assoluto divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale che non sia assistita dai connotati dell'impersonalità e indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'ente.

Tale interpretazione appare coerente con la *ratio* sottesa alla legge sulla *par condicio* il cui scopo è quello di assicurare all'elettorato un'informazione corretta e imparziale finalizzata alla formazione di un consenso informato e consapevole, scevro da influenze di parte. La *ratio* del divieto risiede nell'esigenza di impedire che le

amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale e/o referendario, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva dell'amministrazione stessa.

Pertanto alla Giunta regionale non potrebbe essere consentito lo sfruttamento dei canali istituzionali della Regione (ad es. il sito web) né l'utilizzo del logo dell'Ente per sostenere una determinata scelta referendaria.

Alla luce del considerazioni svolte, e venendo al quesito posto, non sembra che possa omettersi *"la caratteristica dell'impersonalità"* nelle iniziative di comunicazione della Regione in ragione della *"tipologia della consultazione referendaria"* e della circostanza che la Regione stessa sia promotrice del referendum, circostanza, quest'ultima, che può rilevare ai fini dell'indispensabilità della iniziativa eventualmente assunta.

Sul punto, occorre sottolineare che, di regola, le iniziative di comunicazione assunte durante i periodi referendari e/o elettorali devono recare esclusivamente l'emblema della Repubblica e l'indicazione degli strumenti di comunicazione informativa necessari a veicolare le iniziative medesime.

Deve in ogni caso precisarsi che i soggetti titolari di cariche pubbliche, pur essendo ricompresi tra i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale, possono, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, prendere posizione schierandosi in favore di una specifica scelta referendaria. Ciò in quanto la norma non esclude che i soggetti politici, anche se ricoprono la veste di amministratori, possano svolgere attività di comunicazione politica, purché questa non sia direttamente riconducibile all'ente che rappresentano.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Direttore
Benedetta Liberatore